

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-290 del 22/01/2019
Oggetto	Rinnovo di concessione di derivazione da acque sotterranee con variante sostanziale - cod. RE07A0169 - Alba Milagro SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-298 del 22/01/2019
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventidue GENNAIO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

PRESO ATTO che con domanda PG.2015. 0861910 del 04/12/2015, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, Alba Milagro International spa, c.f. 11707620156, ha richiesto il rinnovo della concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 15087/2010 (cod. RE07A0169), come di seguito descritta:

– prelievo esercitato mediante n. 2 pozzi ubicati in Comune di Reggiolo (RE), località Strada S. Venerio 88, su terreno di proprietà della richiedente, così censito:

- pozzo A : fg. n. 43, mapp. n. 33; coordinate UTM RER x: 640170; y: 972460;
- pozzo B: fg. n. 43, mapp. n. 33; coordinate UTM RER x: 640155; y: 972450;

- profondità dei pozzi pari a m 107;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- limite di portata massima pari a l/s 4 (pozzo A) e l/s 3 (pozzo B);
- volume complessivo prelevato pari a mc/annui 7587;

PRESO INOLTRE ATTO che con la medesima domanda, integrata con istanza PG.2015. 0306865 del 12/05/2015, Alba Milagro spa, c.f. 11707620156, ha richiesto le variazioni di seguito descritte, in considerazione dell'aumentata produzione, dell'assunzione di nuovo personale e della piantumazione di mq 8300 di terreno di sua proprietà:

- aumento del volume complessivo di risorsa idrica prelevabile dagli attuali mc/annui 7587 fino a mc/annui 15.000 così suddivisi:
 - pozzo A: mc/annui 12.000;
 - pozzo B: mc/annui 3000;
- destinazione d'uso della risorsa ad uso irrigazione aree verdi di pertinenza aziendale ed uso igienico ed assimilati, in aggiunta all'uso industriale già assentito;

CONSIDERATO che quanto richiesto in domanda si configura quale variante sostanziale alla concessione ai sensi dell'art. 31, R.R. 41/2001 e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT dal giorno 03/10/2018 al giorno 18/10/2018, senza che siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO inoltre che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 15087/2010;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione:

- risulta ubicata all'interno del sito di Rete Natura 2000 IT4030015 SIC/ZPS "Valli di Novellara" e che, conseguentemente, è stata assoggettata a Valutazione di incidenza, in base alla d.G.R. 1191/2007;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col "metodo Era" di cui alla "Direttiva Derivazioni", il prelievo ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

- Provincia di Reggio Emilia, che ha prescritto l'installazione e manutenzione di un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua prelevata dalle falde (PGDG/2018/8556 del 11/06/2018);
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, che ha raccomandato di favorire azioni di risparmio e riutilizzo della risorsa idrica (PGDG/2018/11215 del 31/07/2018);
- Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna che ha considerato la derivazione compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000 a condizione che venga messa a dimora una siepe di specie arbustive ed arboree ai lati della siepe aziendale, laddove non già presente (PGDG/2018/0004309 del 22/03/2018)

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 11/01/2019 la somma pari a 191,98 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 15/03/2013, nella misura di euro 1.925,50;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. RE07A0169;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire ad Alba Milagro International spa, c.f. 11707620156, il rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea cod. RE07A0169, ai sensi degli artt. 27 e 31, R.R. 41/2001, come di seguito descritta:

– prelievo esercitato mediante n. 2 pozzi ubicati in Comune di Reggiolo (RE), località Strada S. Venerio 88, su terreno di proprietà della richiedente, così censito:

- pozzo A : fg. n. 43, mapp. n. 33; coordinate UTM RER x: 640170; y: 972460;
- pozzo B: fg. n. 43, mapp. n. 33; coordinate UTM RER x: 640155; y: 972450;

– profondità dei pozzi pari a m 107;

– destinazione della risorsa ad uso industriale, uso irrigazione area a verde aziendale e uso igienico ed assimilati:

– limite di portata massima pari a l/s 4 (pozzo A) e l/s 3 (pozzo B);

– volume complessivo di risorsa idrica prelevabile pari a mc/annui 15.000, così suddivisi:

- pozzo A: mc/annui 12.000
- pozzo B: mc/annui 3000;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto dalla concessionaria in data 11/01/2019 con conseguente accettazione di tutti gli obblighi e prescrizioni in esso contenuti;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 2117,48 euro;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2117,48 euro;

6. di notificare il presente provvedimento alla concessionaria attraverso posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, e ai sensi del d.lgs. 104/2010, art. 133, c. 1, lett. b, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile
Unità Specialistica Progetto Demanio
Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione rilasciata ad Alba Milagro International spa, c.f. 11707620156, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opere fisse (cod. RE07A0169).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Le opere di presa sono costituite da n. 2 pozzi aventi profondità di m 107 con colonna in PVC, così caratterizzati:

- pozzo A: diametro pari a 6 pollici nei primi 44 metri dal piano di campagna e successivamente da tubazione pari a 4 pollici (ultimi 7 metri costituiti da tubazione filtrante), equipaggiato con elettropompa sommersa multigradante ad asse verticale della potenza elettrica pari a kw 4;
- pozzo B: diametro pari a 4 pollici nei primi 40 metri dal piano di campagna e successivamente da tubazione pari a 2,5 (ultimi 3 metri costituiti da tubazione filtrante), equipaggiato con elettropompa sommersa multigradante ad asse verticale della potenza elettrica pari a kw 3.

2. Le opere di presa sono site in Comune di Reggiolo (RE), località Strada S. Venerio 88, su terreno di proprietà del concessionario, così censito:

- pozzo A : fg. n. 43, mapp. n. 33; coordinate UTM RER x: 640170; y: 972460;
- pozzo B: fg. n. 43, mapp. n. 33; coordinate UTM RER x: 640155; y: 972450;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ai seguenti usi:

- uso industriale (uso prevalente): impiego nel ciclo produttivo come componente (previo trattamento di de materializzazione) dei composti di fertilizzanti liquidi e per il lavaggio degli impianti produttivi;
- uso irrigazione area a verde aziendale;
- uso igienico ed assimilati: servizi igienici aziendali; impianto antincendio; caldaia.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nei seguenti limiti:

- limite di portata massima pari a l/s 4 (pozzo n. A) e l/s 3 (pozzo n. B);
- volume complessivo di risorsa idrica prelevabile pari a mc/annui 15.000, così suddivisi:
 - a. pozzo A: mc/annui 12.000;
 - b. pozzo B: mc/annui 3000.

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico confinato superiore 0630ER-DQ2-PPCS

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2019 in 2.117,48 euro. I canoni successivi all'anno 2019 dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente indicato dalla Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Per gli anni successivi al 2019, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo è rivalutato automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. Il mancato pagamento del canone nei termini di legge comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.117,48 euro, viene restituito alla scadenza naturale o

anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. Il Servizio concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028, fatto salvo il diritto di rinuncia.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente in prossimità della scadenza della concessione, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

4. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. In caso di rinuncia, il concessionario è tenuto al pagamento del canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. Il Servizio concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente

diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. Il Servizio concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinano decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati all'art. 7, punto 7 del presente disciplinare.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA DERIVAZIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente al Servizio concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora il Servizio concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà

luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità al Servizio concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dal Servizio concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, il Servizio concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Misure particolari di tutela** – Il concessionario è tenuto a favorire azioni di risparmio e riutilizzo della risorsa idrica. E' inoltre tenuto a mettere a dimora una siepe di specie arbustive ed arboree ai lati della siepe aziendale, laddove non già esistente, allo scopo di preservare la compatibilità della derivazione con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000.

9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando il Servizio concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

Il Servizio concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.